



Ministero dell'Istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24- 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di I e II grado
Circoli Didattici e Istituti Comprensivi
Milano e Città' Metropolitana

e, p.c. OO.SS. Territoriali – Loro Sedi

Oggetto: **Mobilità personale docente, educativo ed ATA anno scolastico 2023/2024
O.M. n. 36 del 01/03/2023 - C.C.N.I. sottoscritto il 18 maggio 2022
Indicazioni operative**

Con riferimento all'O.M. prot. n. 36 del 01/03/2023 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2023/2024, pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito (<https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2023-2024>), al fine di consentire a questo ufficio di procedere alla valutazione e convalida delle domande di mobilità territoriale e professionale entro i termini fissati dall'O.M. di cui all'oggetto, si trasmettono, per opportuna conoscenza e informazione, a tutto il personale interessato le seguenti indicazioni operative:

il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità, prodotte secondo gli appositi modelli, reperibili nei siti sopra indicati, è fissato rispettivamente al:

- **21 marzo 2023** per il personale docente
- **29 marzo 2023** per il personale educativo
- **3 aprile 2023** per il personale ATA

Si richiamano le SS.LL. a prestare particolare attenzione ai seguenti punti contenenti alcune conferme e novità introdotte dall'O.M. prot n. 36 del 01/03/2023 e dal C.C.N.I. del 18 maggio 2022.

In particolare vanno evidenziate le specificità attinenti alla possibilità di partecipazione o meno dei docenti e del personale ATA alle operazioni di mobilità previste rispettivamente dagli artt. 2 e 34 del C.C.N.I. del 18 maggio 2022:

- 1) Non possono presentare domanda di mobilità per un triennio i docenti che hanno ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria sia territoriale che professionale avendo espresso un'indicazione di preferenza puntuale di scuola. Analogamente, non possono presentare domanda di mobilità per un triennio i docenti che hanno ottenuto il trasferimento su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase avendo espresso un codice del distretto subcomunale. Il suddetto vincolo si applica nell'ambito dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa nonché per la mobilità professionale. Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI 2022 e alle condizioni ivi previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
- 2) **Possono presentare domanda di mobilità i docenti nominati a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022 in base alla procedura giuridica di cui all'articolo 59, comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal medesimo anno scolastico**, non essendo assoggettati al vincolo triennale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

- 3) Ai sensi dell'art. 58, comma 2, numero 6) lettera f), secondo periodo del decreto-legge n. 25 del 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 2 comma 3, del CCNI del 18 maggio 2022, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, **i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia richiesta, qualora diversa da quella di provincia di titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023. Sono fatte salve le deroghe richiamate dall'art. 2 comma 7 dell'O.M. n. 36 del 01/03/2023.**
- 4) Si evidenzia in modo particolare quanto disposto dall'art. 1 commi 4 e 6 dell'O.M. di cui all'oggetto dove si stabilisce che **i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2022/2023 permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.**
Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
Tuttavia, al fine di salvaguardare il buon andamento delle operazioni di mobilità e di assicurare l'avvio dell'anno scolastico, nelle more delle interlocuzioni tra il Governo e la Commissione sulle modalità attuative del PNRR in materia di mobilità e reclutamento del personale scolastico e dell'adozione di un chiarimento legislativo dell'art. 13, comma 5, del D.lgs n. 59/2017, **limitatamente all'a.s. 2023/24, ai docenti immessi in ruolo nel predetto anno scolastico è consentito presentare domanda per la partecipazione alla procedura di mobilità. In ogni caso, la convalida delle predette istanze verrà effettuata dall'Ufficio solo successivamente all'eventuale entrata in vigore dell'intervento legislativo di chiarimento suindicato".**
- 5) Relativamente alla mobilità del personale docente in ingresso e in uscita dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordi si richiamano le disposizioni di cui al C.C.N.I. del 18/05/2022 art. 26 commi 10, 11 e 12.
- 6) **Ai sensi dell'art. 34 comma 9 del C.C.N.I. del 18 maggio 2022, relativamente al personale ATA – profilo Direttore dei servizi generali ed amministrativi, nominato a seguito di procedure concorsuali si conferma la preclusione alla possibilità di partecipare alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dalla nomina.** Al medesimo personale verrà assegnata, all'atto dell'immissione in ruolo, la titolarità sulla sede di prima assegnazione. L'art. 24 comma 5 dell'O.M. n. 36 del 01/03/2023 precisa che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità a.s. 2023/2024, al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA effettuate a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, gli interessati, nominati nell'a.s. 2022/2023, prima dello svolgimento delle operazioni di mobilità confermano quale sede di titolarità quella su cui sono stati assegnati all'atto dell'immissione in ruolo. In caso di sopravvenuta indisponibilità della sede, il predetto personale può scegliere nell'ambito della provincia di assegnazione una diversa sede tra quelle vacanti e gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede. A seguito dell'assegnazione gli interessati sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori due anni scolastici.
- 7) Ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del CCNI 2022 è ammesso a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5 – ter e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- 8) È altresì ammesso a partecipare alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio, ai sensi dell'articolo 34, comma 8, del CCNI 2022, il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. personale "Co.co.co"), che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno.

Pertanto, il personale di cui ai punti 7 e 8 di cui sopra, risultante immesso in ruolo a tempo parziale, non potrà partecipare alle procedure di mobilità volontaria e d'ufficio.

Per ciò che concerne gli **assistenti tecnici** risulta opportuno ribadire che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 comma 1 del C.C.N.I. di cui sopra, per **la richiesta del trasferimento da un'area professionale ad**

un'altra gli interessati devono compilare l'apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte **e documentare, in allegato alla stessa, il possesso dei relativi titoli di accesso**, secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori.

Si conferma quanto disciplinato dal C.C.N.I. sottoscritto il 18 maggio 2022 artt. 6 e 37 rispettivamente per il personale docente ed ATA in base al quale per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2025 la mobilità si svolgerà secondo le seguenti fasi:

I fase: trasferimenti all'interno del comune;

II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

I docenti ed il personale ATA ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente ed ATA che ha perso la titolarità definitiva rispettivamente ai sensi degli artt. 36 e 59 del C.C.N.L. o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. In caso di mancato adempimento, il personale scolastico di cui sopra parteciperà alla mobilità d'ufficio con punti zero.

Si precisa che, **per il personale docente di ogni ordine e grado e per il personale ATA**, le domande di trasferimento, nonché di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo per il solo personale docente, relativamente all'anno scolastico 2023/2024, dovranno essere inoltrate all'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale Istanze ON LINE del sito **del Ministero dell'Istruzione e del merito ("MIM")**, utilizzando l'apposita **modulistica necessaria da presentare obbligatoriamente a corredo della domanda di mobilità, reperibile nell'apposita sezione del sito - sezione Mobilità – dove saranno anche fornite le indicazioni operative.**

Il personale docente ed ATA, titolare in questa provincia ed in assegnazione provvisoria in altra provincia, dovrà inoltrare su Istanze ON LINE la domanda di mobilità indirizzandola direttamente all'UST di Milano.

Si richiamano, in ogni caso, le SS.LL. a porre attenzione su quanto evidenziato all'art. 4 comma 10 dell'O.M. prot. n. 36 del 01/03/2023 dove si ribadisce che tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alle domande di trasferimento (utilizzando preferibilmente il formato digitale anche per le certificazioni attestanti lo stato di disabilità ai sensi della legge 104/92) in considerazione dei tempi ristrettissimi previsti dall'art. 2 dell'O.M. prot. n. 36 del 1 marzo 2023 – Termini per le operazioni di mobilità.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 va richiamata l'attenzione sulle idonee certificazioni mediche ai fini dell'attribuzione del diritto alla precedenza, le quali devono essere rilasciate dalle competenti ASL in formato digitale chiaramente leggibili, pena il mancato riconoscimento del diritto alla precedenza. Risulta opportuno evidenziare in particolare che nella certificazione per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia deve risultare l'assiduità della terapia (con presentazione di un piano terapeutico dettagliato) nonché l'istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa.

Non risulta apportata alcuna modifica sostanziale alla valutazione dei titoli; al riguardo si richiama l'attenzione delle SS.LL. a quanto previsto rispettivamente dall'All. 2 – Tabelle A e B concernenti la valutazione dei titoli per il personale docente e Allegato E per il personale ATA.

A tal proposito, si ribadisce che, ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al C.C.N.I. sottoscritto il 18 maggio 2022, saranno oggetto di valutazione i titoli e le esigenze di famiglia solo se le domande di mobilità saranno corredate dalle relative certificazioni e/o autocertificazioni attestanti il diritto all'attribuzione del relativo punteggio e il diritto a precedenza.

L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.**

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, **la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli appartenenti al personale docente, è riconosciuta ai figli in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.**

Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, tutti i figli di genitore disabile

in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

Le domande di trasferimento dei docenti e del personale ATA **soprannumerario devono essere presentate su modello cartaceo** reperibile sul sito del **MIM** – apposita sezione mobilità - a quest'Ufficio **entro le date che saranno puntualmente comunicate per ciascun ordine e grado di scuola e comunque entro 5 giorni dalla notifica della posizione di soprannumerarietà** e, in ogni caso, tassativamente entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità pena mancata partecipazione al movimento del personale interessato.

Si raccomandano, inoltre, le SS.LL. di provvedere alla formulazione delle graduatorie interne per l'individuazione del personale docente ed ATA perdente posto entro 15 giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di trasferimento.

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, si rinvia al C.C.N.I. di cui sopra rispettivamente agli artt. 19 e 21 per ciò che concerne i docenti, e agli artt. 44 e 45 per ciò che concerne il personale ATA, dove è possibile rinvenire i criteri per la gestione del soprannumero relativo al predetto personale.

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 sono esclusi da tale graduatoria. Analogamente, si richiama l'art. 40 per il personale ATA.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Inoltre, si ritiene opportuno invitare le SS.LL. a richiedere la massima collaborazione da parte del personale scolastico, interessato a produrre domanda di mobilità, affinché inoltri tempestivamente reclamo qualora esso ravvisi eventuali discordanze, riferite a punteggi e precedenze totalmente o parzialmente non attribuiti, al fine di permettere all'Ufficio scrivente di intervenire puntualmente in merito alla definizione dei reclami visti i tempi ristretti. Rimane confermata, in ogni caso, la possibilità di regolarizzare la documentazione allegata (quindi quella già trasmessa e presente agli atti) nonché la possibilità di revocare le domande presentate secondo le modalità e la tempistica dettate dall'art. 5 comma 2 dell'O.M. prot. n. 36 del 18/03/2023, nonché dall'art. 2 comma 6.

Tenuto conto del limitato tempo a disposizione di questo Ufficio per la valutazione delle domande di mobilità, in considerazione del fatto che deve essere notificato all'interessato con massima urgenza il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti, le SS.LL. sono pregate di invitare gli interessati a verificare tempestivamente, nei periodi di acquisizione dei dati da parte dell'Ufficio scrivente, l'avvenuta convalida o correzione di detti dati.

Eventuali reclami avverso punteggi e precedenze, dovranno essere formulati specificando puntualmente l'ordine di scuola o la categoria di personale scolastico di appartenenza. Gli stessi dovranno pervenire a questo Ufficio in modalità digitale ed essere inviati seguente indirizzo di posta elettronica: **ricorsimobilita.mi@istruzione.it**

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE MILANO

Yuri Coppi

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Responsabile del procedimento: Yuri Coppi

Referente pm/cg

tel. 02-92891550/02-92891574

email: pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it/cosimo.gigantiello@istruzione.it

FUNZIONARIO RESPONSABILE:

Mungiguerra Pasquale tel. 02/92891550 – pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it

REFERENTI MOBILITA' PERSONALE DOCENTE DI OGNI ORDINE E GRADO PERSONALE EDUCATIVO

Leronni Anna tel. 02/92891566 - anna.leronni.mi@istruzione.it

Gallo Carmela tel. 02/92891448 - carmela.gallo45@posta.istruzione.it

Di Fabio Sergio - tel. 02/92891435 - sergio.difabio@posta.istruzione.it

REFERENTI MOBILITA' PERSONALE ATA

Galdi Filomena tel. 02/92891578 - filomena.galdi.mi@istruzione.it

Gigantiello Cosimo tel. 02/92891574 - cosimo.gigantiello@istruzione.it